CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI <mark>INGEGNERI</mark>



Alla S.C.R. PIEMONTE S.P.A. RUP Dr.ssa Irene Bozzolan appalti@cert.scr.piemonte.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Novara ordine.novara@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n° 5186411* - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EX CENTRO SOCIALE DA DESTINARSI A RESIDENZA UNIVERSITARIA A NOVARA – CUP C14D22000060005 - CIG B22E41C42A.

Spett.le Responsabile,

come noto, la Legge 21 aprile 2023 n. 49 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali." (Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 2023, n. 104 ed entrata in vigore il 20/05/2023), applicabile anche alla Pubblica Amministrazione ed alle società partecipate disciplinate dal D.Lgs. n. 175/2016, pone a pena di nullità delle clausole difformi, l'obbligo, del committente di corrispondere al professionista intellettuale un compenso equo, intendendosi come tale quello proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e conforme a specifici parametri individuati, per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, dai Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 Marzo 2012, n. 27 (art. 1, comma 1, L. n. 49/2023). La regola si estende anche al caso di compenso risultante dall'esito della gara ed all'affidamento ovvero ancora alla predisposizione di un elenco di fiduciari.

Per la progettazione e gli altri servizi di ingegneria e architettura, l'art.41 comma 15 del D.Lgs. 36/2023 e l'allegato I.13 individuano le modalità di determinazione dei corrispettivi rinviando al D.M. 17/06/2016 e precisando che: "I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento". Sulla base di tale disposizione, pertanto, i parametri di cui al D.M. 17/06/2016 non sono più solo una "base di riferimento", ma devono essere obbligatoriamente utilizzati dalle Stazioni Appalti per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 è posto, quale principio fondamentale del Codice dei contratti, il divieto di gratuità della prestazione intellettuale nonché ribadita l'applicazione dell'equo compenso.

Ne consegue che il corrispettivo per il S.I.A. stimato sulla base del D.M. 17/06/2016 **non è in alcun modo ribassabile**, rappresentando un compenso equo ai sensi della L. n. 49/2023. È di contro ribassabile l'importo stimato a titolo di "spese", a fronte di una differente organizzazione proposta dall'operatore economico, nei limiti in cui esso non incida sull'entità del compenso stimato come equo.

Il "compenso" determinato ai sensi del DM 17/06/2016 -prosegue il TAR- non è solo una delle voci che costituiscono il prezzo, ma è da "qualificare anche come compenso equo ai sensi della legge n. 49/2023, che sotto tale aspetto stabilisce che è equo il compenso dell'ingegnere o architetto determinato con l'applicazione dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1". Ne deriva che in quanto compenso equo esso "deve ritenersi non ribassabile dall'operatore economico" in quanto in caso di ribasso il contratto perfezionatosi con la p.a. risulterebbe affetto da nullità relativa e di protezione con le conseguenze di cui sopra si è detto. Tuttavia, precisa il Giudice amministrativo, se non è ribassabile il "compenso", sono comunque ribassabili gli oneri di cui alla voce "spese ed oneri accessori" ed è, pertanto, pienamente applicabile il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.

Alla luce di queste conclusioni assunte è opinione del collegio che l'equo compenso rappresenta una tutela per i liberi professionisti, in quanto permette loro di conseguire un corrispettivo equo e proporzionato anche da un contraente forte quale è la Pubblica Amministrazione e anche in misura superiore a quella che sarebbero stati disposti ad accettare per conseguire. Tale rappresentazione consente di escludere in maniera assoluta che la legge n. 49/2023 produca di per sé effetti anticoncorrenziali o in contrasto con la disciplina dell'Unione Europea.

Inoltre, ai sensi dell'art. 44 comma 4 del Decreto Legislativo 36/2023, l'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Pertanto, è opportuno prevedere offerte distinte per progetto esecutivo ed opere da realizzarsi, al fine di garantire la corretta applicazione della Legge 49/2023.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (ing. Giuseppe M. Margiotta)

IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)

Angle Meeuus kuus

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.